RICCARDO CINQUE
NOTAIO
Via Palmieri 14 - 10143 TORINO
Tel. 011.4374036 - Fax 011.4379462
Partita IVA 08213160016
Cod. Fisc. CNQ RCR 69D16 B354C

Registrato a Torino 3
IL 09.06.2008
AL N. 10016
CON € 168,00

Repertorio n. 19329 Raccolta n. 8620

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisei maggio duemilaotto alle ore diciotto e cinquantacinque minuti

(26.05.2008 h.18.55)

in Torino, nel mio studio di Via Palmieri numero quattordici.

Avanti a me Riccardo CINQUE, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, è presente il signor:

DURANDO Sergio, nato a Carignano (TO) il 2 luglio 1970, residente in Torino, Corso Giulio Cesare n. 25,

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente della "Associazione Animazione Interculturale", siglabile "ASAI", con sede in Torino, Via Sant'Anselmo n. 27/E, codice fiscale 97626060012, costituita con scrittura privata in data 16 settembre 1995.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria della suddetta associazione, convocata in questo giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- adozione in forma pubblica dello Statuto dell'Associazione ai fini dell'iscrizione della stessa nel Registro delle

Persone Giuridiche Private, con conseguente riconoscimento della personalità giuridica a livello regionale ai sensi del D.p.r. n. 361/2000;

- conferma dell'Organo Direttivo;

- deliberazioni inerenti e conseguenti.

Io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea il sopra generalizzato comparente, il quale

constatato

- che sono presenti tutti i soci nelle persone di esso comparente

* signor DURANDO Sergio, nato a Carignano (TO) il 2 luglio 1970, residente in Torino, Corso Giulio Cesare n. 25, codice fiscale DRN SRG 70L02 B777O,

e dei signori:

* ROGGERO Maria Clotilde, nata a Torino il 26 maggio 1939, residente in Torino, Strada dei Ronchi n. 21, codice fiscale RGG MCL 39E66 L219L,

* NOBILI Alessandro, nato a Salsomaggiore Terme (PR) il 17 marzo 1943, residente in Torino, Via Principe Tommaso n. 32, codice fiscale NBL LSN 43C17 H720T,

* AUDRITO Gian Riccardo, nato a Balangero (TO) il 20 aprile 1939, residente in Torino, Via Principe Tommaso n. 22, codice fiscale DRT GRC 39D20 A587O,

* GABUTTI Vilma, nata a Torino il 16 agosto 1940, residente In Torino, Via Avogadro n. 9, codice fiscale GBT VLM 40M56 L219W,

* ICARDI Anna Maria, nata a Torino il 27 marzo 1949, residente in Torino, Strada Della Pronda n. 41, codice fiscale CRD NMR 49C67 L219F,

* LINGUA Maria Teresa, nata a Sommariva del Bosco (CN) il 26 febbraio 1955, residente in Torino, via Berthollet n. 37, codice fiscale LNG MTR 55B66 I822S,

* GIANNONE Francesca, nata a Barletta (BA) il 7 novembre 1953, residente in Torino, via Baretti n. 30, codice fiscale GNN FNC 53S47 A669K;

- che è presente l'intero organo amministrativo nelle persone di esso comparente DURANDO Sergio e delle signore GABUTTI Vilma, ICARDI Anna Maria, GIANNONE Francesca e LINGUA Maria Teresa;

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante avvisi di convocazione inviati agli aventi diritto, e che comunque tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti di cui all'ordine del giorno;

dichiara

la presente assemblea straordinaria validamente costituita ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

Passando, alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente, ripercorrendo la cronistoria dell'Associazione,

premette:

- che l'Associazione è stata costituita tra i sopra generalizzati soci, tutti cittadini italiani, con scrittura privata in data 16 settembre 1995, sotto la denominazione di "Associazione Salesiana di Animazione Interculturale", siglabile "A.S.A.I.";

- che da allora l'Associazione ha operato nel perseguimento del proprio scopo senza fini di lucro, senza richiedere il riconoscimento della personalità giuridica;

- che l'Associazione è stata iscritta al Registro Provinciale delle Politiche Sociali e del Volontariato al n. 218 con prot. n. 192241 del 2004;

- che con Assemblea straordinaria in data 12 novembre 2007, l'Associazione ha modificato la previgente denominazione in quella attuale di "Associazione Animazione Interculturale", siglabile "ASAI";

tutto ciò premesso,

il presidente espone ai presenti le ragioni che rendono ora necessaria l'iscrizione dell'Associazione nel Registro delle Persone Private della Regione Piemonte, ai sensi del D.p.r. n. 361/2000.

Il requisito della personalità giuridica, infatti, è un

elemento sempre più richiesto nei bandi pubblici al fine dell'ottenimento dei fondi necessari per il perseguimento dello scopo senza fini di lucro.

Il riconoscimento della personalità giuridica, pertanto, appare necessario per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Il presidente illustra quindi all'assemblea che per ottenere detto riconoscimento la legge prescrive, tra l'altro, l'adozione dello Statuto in forma di atto pubblico ed a tal fine si rende quindi necessario adottare lo statuto dell'Associazione in forma pubblica.

Il presidente propone inoltre di riconfermare per la durata di anni tre e quindi sino alla data del 26 maggio 2011 (duemilaundici) il Consiglio Direttivo nelle persone di esso comparente signor DURANDO Sergio e delle signore GABUTTI Vilma, ICARDI Anna Maria, GIANNONE Francesca e LINGUA Maria Teresa.

Il presidente informa infine l'assemblea che l'odierna deliberazione verrà assunta con voto verbale espresso.

Si tiene quindi la discussione sull'argomento di cui all'ordine del giorno.

Nessuno dei presenti richiede la verbalizzazione del suo intervento.

Indi l'assemblea, preso atto della proposta illustrata dal presidente, all'unanimità

delibera

- di adottare lo Statuto dell'Associazione in forma di atto pubblico, approvando articolo per articolo e nel suo complesso il testo del medesimo, che previa vidimazione del comparente e di me Notaio, si allega al presente sotto **la lettera A)**, per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente che dichiara di ben conoscerlo;

- di riconfermare per la durata di anni tre e quindi sino alla data del 21 (ventuno) maggio 2011 (duemilaundici) il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori DURANDO Sergio (Presidente), GABUTTI Vilma, ICARDI Anna Maria, GIANNONE Francesca e LINGUA Maria Teresa, i quali dichiarano di accettare la carica conferita e di non trovarsi in alcuna eventuale condizione di ineleggibilità prevista dalla legge.

L'assemblea dà mandato al signor DURANDO Sergio di apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte, soppressioni e varianti che fossero eventualmente richieste in sede di iscrizione presso il Registro delle Persone Giuridiche Private.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e cinque minuti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, parte a mano e

parte a macchina con nastro indelebile, atto che leggo al comparente che lo conferma e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciannove e minuti quindici.

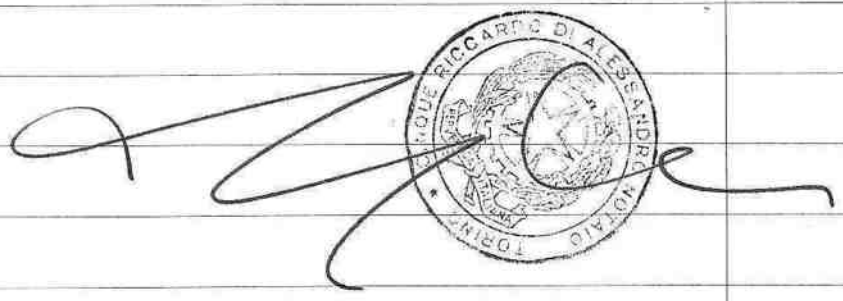
Occupa il presente sei pagine e quanto della settima di due fogli.

IN ORIGINALE FIRMATO:

SERGIO DURANDO

RICCARDO CINQUE

Copia Conforme all'originale costituita
da due fogli e uno allegati
rilasciata da CINQUE Riccardo Notaio in Torino
per uso consentito dalla Legge
Torino, lì 1° Luglio 2008



Allegato "A" al n. 19329/8620 di repertorio

ASSOCIAZIONE ANIMAZIONE INTERCULTURALE

- STATUTO -

## TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI

Art. 1 - COSTITUZIONE
È costituita un'Associazione denominata: **"Associazione Animazione Interculturale"**, siglabile "**ASAI**", che opera esclusivamente nel territorio della Regione Piemonte.
L'Associazione è apartitica e senza fini di lucro ed è regolata dalle disposizioni degli articoli 14 e seguenti del codice civile, dalla normativa regionale e nazionale in tema di volontariato, nonché del presente Statuto.
L'Associazione aderisce le attività, le Leggi, i progetti, le iniziative, che, da qualsivoglia Ente pubblico o privato siano promossi, rientrino nella sfera di azione del volontariato.

Art. 2 - SEDE
L'Associazione ha sede legale in Torino, con indirizzo attuale in Via Sant'Anselmo n. 27/E (ventisette/E).
Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie all'interno del territorio della Regione Piemonte.

Art. 3 - DURATA
L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga od anticipato scioglimento, con delibera dell'Assemblea, nei termini di Legge.

Art. 4 - SCOPO
L'Associazione non ha finalità di lucro e si ispira nella sua attività allo spirito delle Leggi in materia di volontariato sia italiane che della C.E.E. alla cui diffusione e affermazione è impegnata.
L'Associazione si propone di dare opportunità di lavoro, di studio, di abitazione, anche mediante l'istituzione di Comunità alloggio a bassa soglia, di aggregazione sportiva, ricreativa e culturale, di accompagnamento sociale, di inserimento nel contesto sociale, di regolarizzazione della propria posizione anagrafica, professionale, sociale e umana, secondo le Leggi vigenti, essendo la sua attività rivolta nei confronti di cittadini italiani, stranieri appartenenti alla C.E.E. e/o extracomunitari, in stato di bisogno, sia maggiorenni che minorenni.

Potranno essere soggetti interessati a beneficiare delle attività della Associazione, anche soggetti portatori di handicap e giovani provenienti da situazioni di emarginazione e disadattamento, in collaborazione e con i contributi dei Servizi Sociali preposti.
L'Associazione, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà:
- farsi garante nei progetti di microcredito promossi da terzi nei confronti dei soggetti ai quali normalmente si rivolge.
- stipulare contratti e convenzioni sotto qualsiasi forma prevista dalla Legge con Enti pubblici e privati. A tal fine si potrà avvalere di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

## TITOLO II – ASSOCIATI

### Art. 5 - NUMERO E REQUISITI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutti coloro che intendono dedicarsi all'attività dell'Associazione secondo le norme in materia di Volontariato.
Non possono essere soci i minori, gli interdetti, gli inabilitati e coloro che hanno interessi contrastanti o in concorrenza con l'Associazione.

### Art. 6 - AMMISSIONE

Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.
Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza del presente Statuto in ogni sua parte.
Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, entro 2 (due) mesi dalla data di ricezione della domanda stessa.
In caso di respingimento il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di fornire motivazione scritta del rifiuto mediante lettera raccomandata. L'interessato ha, in questo caso, facoltà di replica entro 20 (venti) giorni.

### Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I soci hanno diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative.

I soci sono obbligati:
- a versare l'intero importo della quota sociale prima di svolgere l'attività nella associazione;

- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali, con lo spirito ed il pieno rispetto delle norme sul volontariato;
- a partecipare all'attività dell'associazione;
- a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società e/o comunque contro lo spirito del volontariato.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO - RECESSO
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte.
I soci possono sempre recedere dall'associazione.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata agli Amministratori. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 9 - ESCLUSIONE
Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:
- in qualunque modo danneggia, moralmente o materialmente, l'Associazione, oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci;
- svolge attività in contrasto con quella dell'associazione;
- non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nel regolamento interno previsto dall'art. 30 (trenta) oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- senza giustificato motivo non adempie puntualmente agli obblighi assunti come volontario o a qualunque titolo verso l'associazione.
Il socio inadempiente dovrà essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la propria posizione e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito, sempre mediante lettera raccomandata contenente le motivazioni dell'esclusione e sempre che il socio perduri nel proprio inadempimento. Contro tale provvedimento il socio avrà diritto di replica motivata entro trenta giorni, mediante lettera raccomandata nella quale potranno essere chiarite le ragioni della propria posizione di inadempienza nei confronti dell'associazione.
In caso di contestazione, il giudizio, ove non di inderogabile competenza dell'Autorità Giudiziaria, sarà affidato ad un arbitro, amichevole compositore, nominato e regolato in base al regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte.

Art. 10 - DECESSO
Nel caso di decesso di un socio, gli eredi o aventi causa non potranno in nessun caso pretendere la restituzione della quota sociale.

Art. 11 - RIMBORSO DELLA QUOTA SOCIALE

Non è previsto in alcun caso il rimborso della quota sociale versata.

Art 12 - PRESTAZIONI LAVORATIVE
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

## TITOLO III – PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Art. 13 - PATRIMONIO
Il patrimonio della associazione è costituito dai:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14 - ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il socio che per qualsivoglia motivo desideri farsi sostituire nel servizio di volontariato per brevi o lunghi periodi dovrà farne previa ed esplicita richiesta al Consiglio di Amministrazione che, compatibilmente con le esigenze della associazione, provvederà a sostituirlo, ma in ogni caso non potrà abbandonare il servizio prima della regolare autorizzazione.

Art. 15 - BILANCIO ANNUALE
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

## TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 16 - ORGANI SOCIALI
Sono organi sociali della associazione:
- il Presidente;
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione.

- ASSEMBLEA -

Art. 17 - FORME, TEMPI E LUOGHI DI CONVOCAZIONE
L'assemblea si riunisce in forma ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale mediante lettera raccomandata inviata a tutti gli aventi diritto.
L'assemblea potrà essere convocata anche fuori della sede legale, purché nel territorio della Regione Piemonte, ove il Consiglio di Amministrazione lo ritenga più opportuno.
L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:
a) l'elenco delle materie da trattare;
b) il luogo designato per l'adunanza;
c) il giorno e l'ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione.
Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.
L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni assunte in conformità della Legge e al presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.
L'Assemblea può essere convocata, nel corso dell'esercizio sociale, tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.
L'Assemblea deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Art. 18 - ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea è convocata in sede ordinaria per:
a) approvare il bilancio;
b) nominare o revocare gli amministratori;
c) approvare gli eventuali regolamenti interni;
d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori;
e) fissare le quote associative

f) deliberare l'esclusione degli associati;
g) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla Legge, dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Art. 19 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'Assemblea è convocata in sede straordinaria per deliberare sulle materie e sugli oggetti riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto.
L'Assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:
a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) sullo scioglimento anticipato dell'associazione e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 20 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA
Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel Libro Soci e che siano in regola con i versamenti dovuti.
Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può rappresentare mediante delega scritta, altri soci, in numero comunque non superiore a due, impossibilitati ad intervenire all'assemblea.
I soci hanno facoltà di farsi rappresentare in Assemblea soltanto da un altro socio. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, sindaci o dipendenti eventuali della associazione.
Nelle votazioni si procede mediante alzata di mano o altra deliberazione verbale espressa che sarà scelta di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea stessa.
Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dalla Assemblea, scegliendolo anche tra i non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da un verbale.

Art. 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorrono la presenza di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo il caso di delibera sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione o fusione dell'associazione, sul trasferimento della sede sociale in un altro Comune oppure sullo scioglimento anticipato, per le quali sarà necessario, sia in prima sia in seconda convocazione, il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.
In questi casi i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla associazione; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai soci

intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, o da quelli non intervenuti non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Art. 22 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero.
Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario; per la prima volta tali cariche sono conferite nell'Atto costitutivo della Associazione.

### Art. 23 - DURATA IN CARICA

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea.
Essi dovranno agire secondo i principi del volontariato ed hanno comunque diritto al rimborso delle spese documentate, effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione stessa.
Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito.

### Art. 24 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuori dalla sede sociale, dal Presidente, o da chi lo sostituisce, almeno due volte l'anno ed ogni qual volta che lo ritenga necessario od utile, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma o via fax, in modo che i consiglieri ed i sindaci, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti.
A parità di voti la votazione sarà ripetuta fino al raggiungimento della volontà espressa dalla metà più uno.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale.

### Art. 25 - POTERI

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della associazione, in conformità delle Leggi e dello Statuto.
Spetta, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
b) redigere i bilanci;

c) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;
d) conferire procure, sia generali che speciali;
e) assumere e licenziare il personale dell'associazione, fissandone le retribuzioni e le mansioni;
f) aderire ad altri enti od organismi di qualsivoglia specie al fine di perseguire più agevolmente l'oggetto sociale;
g) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la decadenza degli associati;
h) nei limiti di legge, compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o di statuto siano riservati all'assemblea;
i) il Consiglio di Amministrazione ha quindi la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa od in qualsiasi grado di giurisdizione.

Art. 26 - RINUNCIA - DECADENZA - SCADENZA.
I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.
I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.
Decadono parimenti dalla carica i consiglieri che, per qualunque motivo, perdano la qualità di socio.
I consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel corso dell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione stesso, salvo successiva ratifica o diversa nomina da parte dell'Assemblea.
La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sia ricostituito.

Art. 27 - PRESIDENTE, POTERI DI RAPPRESENTANZA
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere i pagamenti da chicchessia, come per esempio da pubbliche amministrazioni, da banche, da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti l'associazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualunque grado e giurisdizione. Aprire conti correnti bancari e postali, nonché accendere mutui.
Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente o ad un Consigliere delegato.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni ed i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica, se nominato, o in mancanza dì questo, ad un consigliere nominato dal Consiglio di amministrazione stesso.

## TITOLO V – COLLEGIO SINDACALE

ART. 28 – COLLEGIO DEI SINDACI
L'Assemblea può nominare un Collegio dei Sindaci composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ove ciò non sia fatto dall'Assemblea, essi eleggono tra loro un Presidente.
Il Collegio dei Sindaci, ove nominato, verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Il controllo delle regolarità formali e sostanziali della contabilità può essere affidato, in alternativa al Collegio dei Sindaci, ad un unico soggetto, il quale assume la veste di Revisore dell'Associazione.

## TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 29 - REGOLAMENTO INTERNO
Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'associazione potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Art. 30 - ATTIVITA' DELL'ASSOCIATO
Le attività dell'Associazione vengono prevalentemente effettuate dai soci.
Le prestazioni dei soci sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese documentate, effettivamente sostenute, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione stessa.

Art. 31 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della associazione nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.
Il patrimonio residuo, risultante dal bilancio di liquidazione, dovrà essere devoluto ad un'associazione di volontariato, senza scopo di lucro, operante in un settore identico o analogo a quello dell'associazione.

Art. 32 - RINVIO
Per tutto quanto non è regolato dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni riconosciute di volontariato senza scopo di lucro e quelle previste dal Codice Civile.

ASAI - ASsociazione Animazione Interculturale - Via Sant'Anselmo 27/E, 10125 Torino
Tel./Fax +39 011 657114 www.asai.it E-Mail:asai@inwind.it
C.F. 97626060012